

PROPOSTE DI MODIFICA ALLO

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE MODIFICHE AL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE AI SENSI DELL'ART. 33 DELLA LEGGE 18 GIUGNO 2009, N. 69

Modifiche all'art. 1 (Modifiche all'art. 1 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Modificare come segue la lettera c):

“dopo la lettera i) sono inserite le seguenti:

“i-bis) copia informatica di documento analogico: il documento informatico avente contenuto e forma identici a quelli del documento da cui è tratto;

i-ter) copia informatica di documento informatico: il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento da cui è tratto su supporto informatico con diversa sequenza di valori binari;

i-quater) costo di uscita: insieme dei costi da sostenere per abbandonare una tecnologia o migrare verso una tecnologia o soluzione informatica differente. Comprende i costi di conversione dati, di aggiornamento dell'hardware, di realizzazione interfaccia e di formazione;

i-quinquies) costo totale di possesso: insieme dei costi che nel corso dell'intera vita operativa di un sistema informativo è necessario sostenere affinché esso sia utilizzabile proficuamente dall'utenza;

i-sexies) duplicato informatico: il documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario, con l'aggiunta di ulteriori valori necessari per distinguerlo dall'originale e da altro duplicato;””.

Aggiungere dopo la lettera h) il seguente testo:

“i) dopo la lettera u-ter) è inserita la seguente:

“u-quater) interfaccia di programma di tipo aperto: interfaccia di programma resa pubblica, documentata esaustivamente ed esente da qualsiasi diritto di terzi che limiti l'uso dell'interfaccia o della relativa documentazione;”

l) dopo la lettera v-bis) è inserita la seguente:

“v-ter) programma informatico a codice sorgente aperto: programma informatico il cui codice sorgente completo sia disponibile all'utente;

v-quater) protocollo di comunicazione di tipo aperto: protocollo di comunicazione reso pubblico, documentato esaustivamente ed esente da qualsiasi diritto di terzi che limiti l'uso del protocollo di comunicazione o della relativa documentazione;”

m) dopo la lettera z) è inserita la seguente:

“z-bis) software libero: programma informatico che può essere liberamente utilizzato ed il cui codice sorgente può essere liberamente studiato, copiato, modificato e ridistribuito.””.

Modifiche all'art. 42 (Modifiche all'art. 68 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Modificare come segue la lettera b):

“b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Le pubbliche amministrazioni nella predisposizione o nell'acquisizione dei programmi informatici, adottano soluzioni informatiche, quando possibile modulari, basate sui sistemi funzionali resi noti ai sensi dell'art. 70 e che assicurino l'interoperabilità e la cooperazione applicativa, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42, e che consentano la rappresentazione dei dati e documenti in formati di tipo aperto, salvo che ricorrano motivate ed eccezionali esigenze. I requisiti dell'interoperabilità e della cooperazione applicativa sono soddisfatti dai programmi informatici che scambiano dati in formato dei dati di tipo aperto, comunicano attraverso interfacce dei programmi di tipo aperto e protocolli di comunicazione di tipo aperto.””.

Aggiungere dopo la lettera c) il seguente testo:

“d) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“Per formato dei dati di tipo aperto si intende un formato dati reso pubblico, documentato esaustivamente ed esente da qualsiasi diritto di terzi che limiti l'uso del formato o della relativa documentazione.”

e) dopo il comma 1 è inserito il seguente testo:

“1-bis Nella valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico le pubbliche amministrazioni tengono conto del costo totale di possesso, del costo di uscita, dell'interoperabilità e della cooperazione applicativa, dell'ispezionabilità del codice sorgente da parte della pubblica amministrazione e da parte dei cittadini, della riusabilità dei programmi informatici da parte di altre pubbliche amministrazioni e da parte dei cittadini, della valorizzazione delle competenze tecniche acquisite e dell'indipendenza da un unico fornitore.

1-ter. In via presuntiva, salvo prova di maggior o minor vantaggio per la pubblica amministrazione e per la collettività che dovrà essere motivata da parte del funzionario responsabile, ai fini della valutazione comparativa il costo della soluzione deve essere modificato come segue. Se la soluzione consente:

a) l'interoperabilità e la cooperazione applicativa: riduzione del 20%

b) l'ispezionabilità del codice sorgente da parte della pubblica amministrazione e da parte degli utenti: riduzione del 20%

c) la riusabilità del codice sorgente da parte di altre pubbliche amministrazioni e da parte dei terzi: riduzione del 20%

d) la valorizzazione delle competenze della pubblica amministrazione e l'indipendenza da un unico fornitore: riduzione del 20%.

Le suddette riduzioni sono cumulabili e si calcolano tutte sullo stesso valore iniziale.

1-quater. Ai fini di questa norma valgono le seguenti presunzioni:

a) l'interoperabilità e la cooperazione applicativa si presume se la soluzione opera utilizzando formati dei dati di tipo aperto, interfacce di tipo aperto e protocolli di comunicazione di tipo aperto;

b) l'ispezionabilità del codice sorgente da parte della pubblica amministrazione e da parte degli utenti si presume se la soluzione si compone esclusivamente di programmi informatici a codice sorgente aperto;

- c) la riusabilità del codice sorgente da parte di altre pubbliche amministrazioni e da parte dei terzi si presume se la soluzione si compone esclusivamente di software libero;
- d) la valorizzazione delle competenze e l'indipendenza da un unico fornitore si presume se la soluzione è in software libero, usa formati di tipo aperto, interfacce di tipo aperto e protocolli di comunicazione di tipo aperto e se esiste una comunità di sviluppatori ed utenti del software stesso;
- e) l'esistenza di una comunità di sviluppatori si presume se da almeno un anno è composta da 10 o più persone che sviluppano il software in nome e per conto di almeno 5 soggetti diversi;
- f) l'esistenza di una comunità di utenti si presume se il software è utilizzato professionalmente da almeno 10 soggetti diversi;
- g) il costo d'uscita si presume pari a 0 se la soluzione permette interoperabilità, ispezionabilità del codice sorgente da parte della pubblica amministrazione e da parte degli utenti, riusabilità del codice sorgente da parte di altre pubbliche amministrazioni e da parte dei terzi, valorizzazione delle competenze ed indipendenza da un unico fornitore;
- h) in assenza anche di uno solo dei requisiti di cui alla precedente lettera g), il costo d'uscita si presume pari alla maggior somma tra i seguenti valori:
- i) costi di conversione dati, di aggiornamento dell'hardware, di realizzazione interfaccia e di formazione previsti per la soluzione in questione;
 - ii) maggiorazione del 50% del costo della soluzione.

I-quinquies. Se l'intervento da realizzarsi ha come risultato quello di consentire alle altre pubbliche amministrazioni ed ai cittadini di fruire gratuitamente di basi di dati accessibili mediante formati dei dati di tipo aperto, interfacce di tipo aperto e protocolli di comunicazione di tipo aperto, in via presuntiva, salvo prova di maggior o minor vantaggio per la collettività che dovrà essere motivata da parte del funzionario responsabile, ai fini della valutazione comparativa il costo della soluzione quale risultante in base ai criteri di cui ai commi precedenti deve essere ulteriormente ridotto del 30%.

I-sexies. Le presunzioni previste in questo articolo valgono anche:

- a) nelle procedure ad evidenza pubblica ed in ogni procedimento d'acquisto di programmi informatici da parte della pubblica amministrazione quali criteri di valutazione delle offerte;
- b) nel piano di performance di cui al decreto legislativo n. 150 del 2009 e nella misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale dei dirigenti;
- c) nella valutazione dei progetti di investimento in materia di innovazione tecnologica;
- d) nella quantificazione dei risparmi da realizzarsi ai sensi dell'art. 27 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
- e) nella quantificazione dell'eventuale danno erariale conseguente ad omessa od errata valutazione comparativa da parte del funzionario responsabile.””.

Ratio

- Allineare la definizione di formato aperto con la definizione adottata dalla Commissione Europea nel documento 'European Interoperability Framework for pan-European eGovernment Services' (<http://ec.europa.eu/idabc/en/document/3761>).
- Evitare che l'uso di formati soggetti a diritti di terzi ostacoli la diffusione di software libero nella Pubblica Amministrazione.
- Dettagliare la nozione di interoperabilità e cooperazione applicativa eliminando possibili ambiguità interpretative.

- Reintrodurre nel CAD l'impostazione della direttiva Stanca che specificava gli elementi di cui tenere conto nel realizzare la valutazione comparativa:
 1. interoperabilità, cooperazione applicativa ed uso di formati aperti
 2. ispezionabilità del codice
 3. riusabilità del codice
 4. valorizzazione delle competenze ed indipendenza da un unico fornitore
 5. costo di uscita.
- Prevedere delle presunzioni che permettano di considerare nella valutazione comparativa le esternalità positive che si realizzano se la soluzione possiede i suddetti requisiti.
- Introdurre meccanismi premiali per le pubbliche amministrazioni ed i dirigenti che realizzano interventi rendendo accessibili dati pubblici ad altre pubbliche amministrazioni ed ai cittadini.